

**Organizzazione di volontariato esente da imposta di registro ai sensi del Decreto
Correttivo n. 105 del 3/8/2018 (Disposizioni integrative e correttive al Codice del Terzo
Settore) e dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 82 D.Lgs. 117/2017.**

STATUTO

Art. 1

E' costituita l'Associazione denominata "CUORE SOLIDALE Organizzazione di Volontariato (o ODV) di seguito, in breve, "associazione". L'Associazione è un Ente del Terzo Settore, è disciplinata dal presente Statuto e agisce nei limiti del d. lgs. 117/2017.

L'Associazione ha sede legale nel Comune di Missaglia (LC) e la sua durata è illimitata.

Il trasferimento della sede legale all'interno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria e può essere deliberata dal consiglio direttivo

Art. 2

L'associazione è apartitica, si ispira alla Dottrina Sociale della Chiesa Cattolica e ai principi Costituzionali di solidarietà e di sussidiarietà. L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. In particolare persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale mediante il sostegno delle missioni cattoliche nel mondo - e comunque delle attività a favore di soggetti in situazioni di disagio - nonché mediante l'organizzazione di iniziative volte alla sensibilizzazione dell'intera società in tema di missionarietà. Essa ha lo scopo di promuovere e diffondere una cultura missionaria, nello spirito della vita e della verità dell'uomo secondo i principi della Chiesa Cattolica.

Art. 3

L'associazione nel perseguire le finalità di cui sopra, svolge in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale:

- Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo
- Beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016 n. 166, e successive modificazioni, o erogazioni di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo

In particolare l'associazione si propone di sostenere le missioni cattoliche nel mondo, tramite l'organizzazione di iniziative volte a sostenere progetti culturali e umanitari nelle zone più povere e aiutando le persone in situazioni di disagio.

Le attività di cui ai commi precedenti sono svolte prevalentemente in favore di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

Art. 4

L'associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale individuate nell'art. 3 purché assumano carattere strumentale e secondario nel pieno rispetto di quanto stabilito dall'art. 6 del D. Lgs. 117/2017 e relativi provvedimenti attuativi.

Art. 5

L'associazione può realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico

Art. 6

Possono aderire all'associazione tutte le persone fisiche che, interessate alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali.

L'associazione può prevedere anche l'ammissione come associati di altri Enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle organizzazioni di volontariato associate.

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso non può essere inferiore al minimo stabilito dal Codice del Terzo Settore.

Sono previste quattro categorie di soci:

- **Fondatori** (coloro che hanno partecipato alla sottoscrizione dell'atto costitutivo e dello statuto);
- **Ordinari** (coloro che, avendo presentato la domanda ed impegnandosi a rispettare lo scopo sociale e a seguire le direttive dell'Associazione, vengono ammessi a farne parte del Consiglio Direttivo);
- **Onorari** (coloro ai quali il Consiglio Direttivo riconosca tale qualifica in considerazione del particolare contributo fornito alla vita dell'Associazione).

L'ammissione all'associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo, comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati. In caso di rigetto il consiglio direttivo deve, entro sessanta giorni, comunicare la deliberazione, con le specifiche motivazioni, all'interessato.

L'interessato, ricevuta la comunicazione di rigetto, ha sessanta giorni per chiedere che si pronunci l'Assemblea in occasione della prima convocazione utile.

Ciascun associato ha diritto di voto, senza regime preferenziale per categorie di socio. Sono escluse partecipazioni temporanee alla vita dell'Associazione.

Art. 7

I soci dell'associazione hanno il diritto di:

- Partecipare alle Assemblee, di esprimere il proprio voto in Assemblea direttamente o per delega e di presentare la propria candidatura agli organi sociali;
- Essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- Partecipare all'attività promosse dall'Associazione;
- Conoscere l'ordine del giorno delle Assemblee
- Recedere in qualsiasi momento

Inoltre gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali, secondo le modalità previste dal regolamento interno o da apposita delibera del consiglio direttivo.

I soci dell'organizzazione hanno il dovere di:

- Rispettare il presente statuto, gli eventuali regolamenti interni e, quanto deliberato dagli organi sociali;
- Attivarsi, compatibilmente con le proprie disponibilità personali, con la propria attività gratuita e volontaria, per il conseguimento dello scopo;
- Contribuire alle spese annuali dell'associazione con la quota sociale ed eventuali contributi finalizzati allo svolgimento delle attività associative;
- Versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito.

La quota sociale è annuale, non è trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, di scioglimento, di decesso o di perdita della qualifica di associato e deve essere versata entro il termine stabilito annualmente dall'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo.

L'associazione garantisce uguali diritti e doveri a ciascun socio escludendo ogni forma di discriminazione.

Art. 8

La qualità di associato si perde in caso di decesso, recesso, scioglimento o esclusione.

L'associato può in ogni momento recedere senza oneri dall'associazione dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Il recesso non comporta la restituzione delle quote associative o di altre somme eventualmente versate all'associazione. Le dimissioni diventano effettive nel momento in cui la comunicazione perviene al consiglio direttivo, ma permangono in capo all'associato le obbligazioni eventualmente assunte nei confronti dell'associazione.

L'associato, che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto o alle decisioni deliberate dagli organi sociali, può essere escluso dall'associazione stessa.

La perdita della qualifica di associato è deliberata dal consiglio direttivo.

La delibera del consiglio direttivo che prevede l'esclusione dell'associato deve essere comunicata al soggetto interessato in quale, entro trenta (30) giorni da tale comunicazione, può ricorrere all'Assemblea degli associati mediante raccomandata inviata al Presidente dell'associazione.

Art. 9

L'attività di volontariato è prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fine di lucro neppure indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà.

Le prestazioni fornite dai volontari sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per le attività prestate, nei limiti e alle condizioni definite in apposito regolamento predisposto dal consiglio direttivo e approvato dall'assemblea. Le attività dei volontari sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'associazione.

Art. 10

Gli Organi dell'Associazione sono:

a) L'Assemblea dei soci

b) Il Consiglio Direttivo

c) Il Presidente

d) L'Organo di Controllo, nei casi previsti dalla Legge

Gli organi sociali e l'organo di controllo hanno la durata di 5 esercizi e i loro componenti possono essere riconfermati.

Fatta eccezione per l'organo di controllo, i componenti degli organi sociali non percepiscono alcun compenso. Ad essi possono, tuttavia, essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della loro funzione.

Art. 11

L'Assemblea è dotata di un ordinamento democratico che garantisce la partecipazione, il pluralismo e l'uguaglianza dei soci.

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'associazione ed è composta da tutti gli associati. Essa è il luogo fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'associazione. Ogni socio ha diritto ad esprimere un voto.

Agli associati, Enti del Terzo Settore, possono essere attribuiti più voti, sino ad un massimo di cinque, in proporzione al numero dei loro associati. La determinazione del numero dei voti agli Enti del Terzo Settore e il criterio della proporzionalità è definito nel regolamento interno.

L'assemblea è presieduta dal presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal vicepresidente. Ciascun associato può rappresentare fino ad un massimo di tre associati.

Non può essere conferita la delega ad un componente del consiglio direttivo o di altro organo sociale. Sono ammessi al voto gli associati che hanno acquisito tale qualifica dal momento della approvazione del consiglio direttivo.

Art. 12

L'Assemblea ordinaria ha il compito di:

- Eleggere e revocare i componenti del Consiglio Direttivo scegliendoli tra i propri associati;
 - Eleggere e revocare, quando previsto dalla legge, i componenti dell'organo di controllo
 - Approvare il programma di attività e il preventivo economico per l'anno successivo
 - Approvare il rendiconto/bilancio di esercizio e la relazione di missione
 - Deliberare in merito alla responsabilità dei componenti del consiglio direttivo ed a conseguenti azioni di responsabilità nei loro confronti in caso di danni, di qualunque tipo, derivanti da loro comportamenti contrari allo statuto o alla legge
 - Deliberare, quando richiesto e, in ultima istanza, sui provvedimenti di rigetto della domanda di adesione all'associazione, garantendo ad esso la più ampia garanzia di contraddittorio
 - Ratificare i provvedimenti di competenza dell'assemblea adottati dal consiglio direttivo per motivi di urgenza
 - Approvare eventuali regolamenti interni predisposti dal consiglio direttivo
 - Fissare l'ammontare del contributo associativo
 - Deliberare su altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.
- L'assemblea straordinaria ha il compito di:
- Deliberare sulle modificazioni dello statuto

b) Deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione, la scissione e la liquidazione dell'associazione

Art. 13

L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'associazione in via ordinaria, almeno una volta all'anno, e comunque ogni qualvolta si renda necessaria per le esigenze dell'associazione.
L'assemblea si riunisce, altresì, su convocazione del presidente o su richiesta motivata e firmata da almeno un decimo (1/10) degli associati, oppure da almeno un terzo (1/3) dei componenti del consiglio direttivo.
L'assemblea è convocata, almeno 10 (dieci) giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta dell'avviso di convocazione inviata tramite lettera, fax con altro mezzo anche elettronico che certifichi la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari.
L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione dell'ordine del giorno, dell'ora e del luogo e della data dell'adunanza.

Art. 14

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno degli associati presenti in proprio o per delega e, in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti in proprio o per delega.
L'assemblea ordinaria delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza degli associati presenti.
L'Assemblea straordinaria è convocata per deliberare in merito alla modifica dello Statuto o allo scioglimento e liquidazione dell'associazione.
Fatti salvo quanto previsto dal comma successivo, l'Assemblea straordinaria delibera con la presenza della maggioranza assoluta dei soci iscritti nell'apposito libro dei soci e il voto favorevole dei tre quarti (3/4) dei presenti.
In caso di scioglimento, l'assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno i tre quarti (3/4) dei soci iscritti nell'apposito libro dei soci.
All'apertura di ogni seduta, l'assemblea elegge un segretario il quale redige il verbale e lo sottoscrive unitamente al Presidente.
I componenti del consiglio direttivo non hanno diritto di voto nelle deliberazioni di approvazione del bilancio preventivo e consuntivo e della relazione sull'attività svolta e in quelle che riguardano la loro responsabilità.
Gli associati che abbiano un interesse in conflitto con quello della associazione, devono astenersi dalle relative deliberazioni.
I voti sono palesi tranne che riguardino persone, nel qual caso si potrà procedere, previa decisione a maggioranza del presenti, a votazione segreta
Di ogni riunione dell'assemblea viene redatto un verbale che, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, è conservato presso la sede dell'associazione per la libera visione di tutti i soci e trascritto nel libro delle assemblee dei soci. Le decisioni dell'assemblea sono impegnative per tutti i soci.

Art. 15

Il consiglio direttivo è l'organo di governo e di amministrazione dell'associazione. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro Unico nazionale del Terzo Settore.
Esso opera in attuazione agli indirizzi statuari nonché delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.
Il consiglio direttivo è formato da un minimo di 3 ad un massimo di 9 componenti, eletti dall'assemblea tra gli associati. Il consiglio direttivo elegge tra i suoi componenti il presidente e il vicepresidente. Non può essere nominato consigliere, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi
I componenti del consiglio direttivo svolgono la loro attività gratuitamente, rimangono in carica per la durata di 5 esercizi e possono essere rieletti.

Art. 16

Il Consiglio Direttivo ha il compito di:

- a) Compilare tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione ad eccezione di quelli che la legge o lo statuto riservano all'assemblea.
- b) Deliberare in merito alle limitazioni del potere di rappresentanza dei consiglieri economici
- c) Amministrare, curando la realizzazione delle attività sociali e disponendo delle risorse economiche
- d) Prendere l'eventuale regolamento intero per la disciplina del funzionamento e delle attività dell'associazione da sottoporre all'approvazione dell'assemblea
- e) Prendere e sottoporre all'approvazione dell'assemblea il rendiconto preventivo (ed il programma di attività entro il mese di dicembre) e il bilancio consuntivo entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario
- f) Gestire la contabilità e redigere la bozza del bilancio consuntivo nonché la relazione di missione sull'attività svolta che rappresenta, in relazione al programma di attività deliberato l'anno precedente dall'assemblea.
- g) Determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'assemblea, promuovendo e coordinando l'attività a e autorizzando la spesa
- h) Accogliere o respingere le domande degli aspiranti soci
- i) Deliberare in merito all'esclusione dei soci
- j) Proporre all'assemblea ordinaria i provvedimenti disciplinari e di esclusione dei soci
- k) Eleggere il presidente e il vice presidente o più vicepresidenti
- l) Nominare il segretario e il tesoriere o il Segretario/Tesoriere che può essere scelto anche tra le persone non componenti il consiglio direttivo oppure anche tra i non soci
- m) Ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del consiglio adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza
- n) Assumere il personale strettamente necessario per la continuità della gestione non assicurata dai soci e comunque nei limiti consentiti dalle disponibilità previste dal bilancio
- o) Delegare compiti e funzioni ad uno o più componenti del Consiglio stesso
- p) Assumere ogni altra competenza non espressamente prevista nello statuto necessaria al buon funzionamento dell'associazione e che non sia riservata dallo statuto o dalla legge, all'assemblea o ad altro organo sociale

Art. 17

Il consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Essi possono essere dichiarati decaduti, con apposita delibera assunta a maggioranza del consiglio stesso, qualora si siano resi assenti ingiustificati alle riunioni del consiglio direttivo per tre volte consecutive. Il consiglio direttivo può essere revocato dall'assemblea con delibera motivata assunta con la maggioranza dei due terzi (2/3) degli associati. In caso venga a mancare in modo irreversibile uno o più consiglieri, il consiglio direttivo provvede alla surrogata raggiungendo alla graduatoria dei non eletti. Allorché questa fosse esaurita, indice elezioni suppletive per i membri da sostituire. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.

Il consiglio direttivo è convocato, almeno 8 (otto) giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta dell'avviso di convocazione inviata tramite lettera, fax con altro mezzo anche elettronico che certifichi la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari. In caso di urgenza la convocazione potrà essere fatta mediante invio di telegramma inoltrato almeno 2 (due) giorni prima della data prevista per la riunione.

Il consiglio direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno quattro volte l'anno o quando ne faccia richiesta almeno un terzo (1/3) dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.

Le riunioni del consiglio direttivo sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti eletti.

Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente. Di ogni riunione del consiglio direttivo deve essere redatto il relativo verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario all'uopo nominato, e trascritto nel libro delle riunioni del consiglio direttivo.

Art. 18

Il Presidente è eletto a maggioranza dei voti dal consiglio direttivo tra i suoi componenti, dura in carica 5 esercizi e può essere rieletto.

Il Presidente:

a) Ha la firma e la rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti dei terzi e in giudizio
b) Da esecuzione alle deliberazioni del consiglio direttivo
c) Può aprire e chiudere conti correnti bancari/postali ed è autorizzato a eseguire incassi e accettazione di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, da Enti e da Privati, rilasciandone liberatorie quietanze
d) Ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'associazione davanti a qualsiasi autorità Giudiziaria e Amministrativa
e) Convoca e presiede le riunioni dell'assemblea e del consiglio direttivo
f) Sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'associazione
g) In caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza del consiglio direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.
In caso di assenza, di impedimento o di cessazione le relative funzioni sono svolte dal Vice Presidente. Di fronte ai soci, ai terzi ed a tutti i pubblici uffici, la firma del Vice Presidente fa piena prova dell'assenza per impedimento del Presidente.

Art. 19

Il segretario verbalizza e sottoscrive le riunioni dell'assemblea e di consiglio direttivo, gestisce la tenuta dei libri sociali garantendone libera visione all'associato che lo richieda.

Art. 20

L'assemblea nomina l'organo di controllo, anche monocratico, al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge o, in mancanza di essi, qualora lo ritenga opportuno
I componenti dell'organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.
L'organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale da atto degli esiti del monitoraggio svolto dal sindac. Le riunioni dell'organo di controllo sono validamente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni vengono prese a maggioranza del presenti.
I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
Al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del codice del terzo settore, la revisione legale dei conti è attribuita all'organo di controllo che in tal caso deve essere costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro, salvo il caso in cui l'assemblea deliberi la nomina di un revisore legale dei conti o una società di revisione iscritti nell'apposito registro.

Art. 21

L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) Il libro degli associati
 - b) Il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea
 - c) Il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio direttivo
 - d) Il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio dell'organo di controllo
 - e) Il libro dei volontari associati contenente i nominativi degli associati che svolgono attività di volontariato non occasionale nell'ambito dell'associazione
 - f) I libri di cui alle lettere a), b), c), e) sono tenuti a cura del consiglio direttivo. I libri di cui alla lettera d) sono tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono
 - g) I verbali, di assemblea e consiglio direttivo devono contenere la data, l'ordine del giorno, la descrizione della discussione di ogni punto all'ordine del giorno e i risultati di eventuali votazioni.
- Ogni verbale deve essere firmato da presidente e dal segretario

Art. 22

Le entrate economiche dell'associazione sono rappresentate:

- a) Quote sociali;
- b) Contributi pubblici
- c) Contributi privati
- d) Donazioni e lasciti testamentari non destinati ad incremento del patrimonio
- e) Rendite patrimoniali
- f) Rimborso derivanti da convenzioni
- g) Fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni di modico valore e di servizi
- h) Rimborso delle spese effettivamente sostenute dall'associazione, purché adeguatamente documentate, per l'attività di interesse generale prestata
- i) Entrate derivanti da attività effettuate ai sensi del c. 1 art. 84 del D. Lgs. 117/2017 svolte senza l'impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenzialità sul mercato
- j) Altre entrate espressamente previste dalla legge
- k) Eventuali proventi da attività diverse nel rispetto dei limiti imposti dalla legge o dai regolamenti

Art. 23

Il consiglio direttivo gestisce le scritture contabili dell'associazione nel pieno rispetto di quanto prescritto dall'art. 13 e dall'art. 87 del D. Lgs. n. 117/2017

Art. 24

L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio di ogni anno per terminare il 31 dicembre successivo.

Il bilancio consuntivo e la relazione di missione sono predisposti dal consiglio direttivo e devono essere approvati dall'assemblea entro il mese di aprile.

Il bilancio consuntivo deve essere redatto in conformità del Decreto Ministeriale di cui all'art. 13, comma 3, del d.lgs. 117/2017 qualora emanato.

Il bilancio preventivo deve essere redatto in conformità del Decreto Ministeriale di cui all'art. 13, comma 3, del d.lgs. 117/2017 qualora emanato, utilizzando lo stesso modello utilizzato per il bilancio consuntivo.

Al bilancio preventivo deve essere obbligatoriamente allegato il programma dell'attività dell'associazione per l'anno in corso, specificando per ogni attività le connessioni con le finalità e l'oggetto descritti nel presente statuto ed evidenziando i risultati attesi.

La bozza di bilancio preventivo e del programma di attività sono elaborati dal consiglio direttivo e devono essere discussi e approvati dall'assemblea entro il mese di dicembre di ogni anno.

Art. 25

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del d.lgs. 117/2017

Il patrimonio dell'associazione, comprensivo di ricavi, rendite, proventi e ogni altra eventuale tipologia di entrata è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di

finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 26

Tutti gli associati che prestano attività di volontariato non occasionale sono assicurati per malattia, infortunio e responsabilità civile

L'associazione, previa delibera del consiglio direttivo, può assicurarsi per i danni derivanti da propria responsabilità contrattuale ed extracontrattuale.

Art. 27

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo Settore di cui all'art. 45, comma 1, del d.lgs. 117/2017 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del Terzo Settore dall'assemblea, che nomina il liquidatore. Nel caso l'assemblea non individui l'ente cui devolvere il patrimonio, il liquidatore provvederà a devolverlo alla Fondazione Italia Sociale a norma dell'art. 9, comma 1 del d.lgs. 117/2017.

Art. 28

Per quanto non è previsto nel presente Statuto si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.